



# Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

[servizi.sociali@comune.atzara.nu.it](mailto:servizi.sociali@comune.atzara.nu.it)

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

## UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 3188

ATZARA, lì 14.06.2018

### L. 431/98 ART. 11

#### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2018.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n° 431, art. 11 – D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*”, art. 11, comma 8;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 26/7 del 24.05.2018;

VISTA la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica, n. 18857 del 29.05.2018;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 42/99 del 14.06.2018, avente ad oggetto “*Approvazione e indizione bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – annualità 2018, di cui alla L. n. 431/98 art. 11.*” è indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso residenziale – anno 2018.

#### RENDE NOTO CHE

l'indizione del presente bando definisce i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari per l'assegnazione dei contributi integrativi destinati ad abbassare il livello di incidenza dei canoni di locazione sui redditi, per l'anno 2018, sostenuti dalle famiglie in condizione di disagio economico, ai sensi art. 11 della L. 431/98.

**Le domande, redatte sui moduli appositamente predisposti dal Servizio sociale, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei sotto indicati requisiti e dovranno pervenire, in BUSTA CHIUSA, all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.07.2018.**

Alla scadenza sarà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari che sarà trasmessa all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per un'equa ripartizione, fra Comuni, delle risorse assegnate.

Le erogazioni delle contribuzioni in oggetto a favore dei partecipanti al presente bando, che siano in possesso dei requisiti necessari, è subordinata alla concessione degli importi previsti da parte della R.A.S., i contributi non saranno erogati né pretesi dagli interessati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente accreditato presso la Tesoreria comunale. Al momento della

pubblicazione del presente bando non è nota l'entità delle risorse derivanti dai trasferimenti regionali che si renderanno disponibili per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'Amministrazione all'erogazione dello stesso. In caso di morosità accertata nel pagamento del canone (risultante da provvedimento esecutivo di sfratto per morosità da parte del Tribunale), l'Amministrazione verificherà la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore.

La graduatoria sarà evasa proporzionalmente nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che le stesse vengano assegnate, in osservanza dei criteri di seguito indicati.

#### ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, eventualmente site nel comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133).

#### ART. 2 – REQUISITI DEI BENEFICIARI.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge n. 244/2016 "Proroga e definizione di termini", articolo 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari. A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare al presente bando i soggetti che:

- alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
  - b) essere cittadini immigrati regolari in possesso del certificato storico di residenza, come indicato all'art. 1;
  - c) essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Atzara alla data di presentazione della domanda;
  - d) non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
  - e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o

tradotta in italiano nelle forme di legge, ( da traduttore accreditato con relativa firma legalizzata dal consolato) che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. La dichiarazione deve essere presentata per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare. Qualora la Dichiarazione non sia allegata alla domanda il Richiedente sarà ammesso con riserva di successiva presentazione comunque entro e non oltre i 15 giorni di pubblicazione della graduatorio provvisoria. Se entro tale data il richiedente ammesso con Riserva non avrà presentato la Documentazione richiesta, lo stesso SARA' ESCLUSO DALLA GRADAUTORIA DEFINITIVA E NON SARA' ammesso alla presentazione delle ricevute. Sempre in caso di possesso di quote parti di immobili occorre che sia specificata l'indisponibilità sempre nella certificazione di cui sopra. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria";

- f) essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un contratto di locazione ad uso abitativo primario di un alloggio:
- regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, sito nel Comune di Atzara, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (non saranno pertanto ammessi patti in deroga, né contratti verbali);
  - sussistente al momento della presentazione della domanda;
  - permanente per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà economia da utilizzare nell'anno successivo;
  - stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda e valido per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni, e costituirà economia da utilizzare per l'anno successivo se il contratto sarà rinnovato nel corso dell'anno il contributo verrà regolarmente erogato);
- g) non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2018;
- h) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia un ISE zero ovvero un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiede il contributo, l'erogazione sarà possibile solo in presenza di Autocertificazione circa la fonte di sostentamento, che sarà debitamente verificata;
- i) essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

TABELLA 1			
FASCIA	REDDITO	INCIDENZA CANONE/REDDITO	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
Fascia A	ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS: € 13.192,66	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%	€ 3.098,74

Fascia B	ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 14.162,00	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%	€ 2.320,00
----------	---	---	------------

I requisiti di cui ai punti a), c), d), e) si riferiscono al nucleo familiare.

➤ Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, al momento della presentazione della domanda e dovranno essere dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta del contributo, redatta nell'apposito modello.

### ART. 3 – DOCUMENTAZIONE

La domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. copia del contratto di affitto in corso di validità;
2. attestazione I.S.E.E., rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.), nell'attestazione I.S.E.E. (in corso di validità) il nucleo familiare deve essere quello iscritto all'anagrafe comunale al momento della presentazione della domanda;
3. fotocopia del documento di identità del richiedente;

Inoltre, se sussistono le condizioni:

4. verbale di invalidità;
5. provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 11/07/2014.

### ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di ognuno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi con la stessa residenza anagrafica, anche se sono a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo, il richiedente deve far parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

#### ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Atzara, i quali potranno essere ritirati presso:

- Ufficio Servizi Sociali, Via V. Emanuele, 37 – 08030 Atzara, negli orari di ricevimento;
- o scaricati dal sito istituzionale: [www.comune.atzara.nu.it](http://www.comune.atzara.nu.it)

Le domande (allegato A) dovranno essere indirizzate al:

COMUNE DI ATZARA  
Ufficio Servizi Sociali  
Via V. Emanuele, 37 – 08030 Atzara,  
“ISTANZA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER CANONE LOCAZIONE – ANNO 2018”

dal giorno **15.06.2018** al giorno **16.07.2018**, presentate in BUSTA CHIUSA all'ufficio protocollo dell'Ente, con le seguenti modalità:

- spedite mezzo raccomandata A./R. e in tal caso farà fede il timbro di spedizione postale;
- consegnata a mano, nei giorni di apertura al pubblico, si chiarisce che le domande non saranno controllate, ma solo ritirate, pertanto dovranno essere consegnate già chiuse.

Le istanze dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- A) anagrafici del richiedente;
- B) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1) e 2) del presente bando;
- C) relativamente al canone:
  - l'ammontare del canone di locazione,
  - la decorrenza della locazione,
  - gli estremi della registrazione, ai sensi dell'ordinamento vigente, il tipo di contratto di locazione che deve essere ad esclusivo uso abitativo, per un alloggio nel Comune di Atzara, che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale (il cui canone locativo sia equiparato a quello previsto per gli alloggi ERP);
- D) l'indicazione dell'ISEE;
- E) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti anziani e/o invalidi;
- F) l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- G) l'eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 2014.

Si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in egual misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO ESCLUSE.

Si informano i cittadini interessati che:

- oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie, devono essere dichiarate nella domanda e documentate con apposita certificazione che deve essere allegata alla domanda stessa;
- il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia;
- deve essere allegata, sempre in copia, la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

#### ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO.

Il contributo sarà calcolato sulla differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario e sarà erogato come indicato in tabella 1.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e non potrà eccedere la differenza indicata.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi di importo inferiore a complessivi € 51,65 annui non saranno liquidati.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato ai componenti il nucleo familiare così come composto al momento della pubblicazione del bando.

Il contributo sarà erogato con decorrenza dal 01.01.2018 per i contratti già in essere a quella data, mentre per i nuovi contratti stipulati successivamente, sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2018. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato ai componenti il nucleo familiare così come composto al momento della pubblicazione del bando.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

1. modulo B predisposto dall'Amministrazione;
2. copia ricevute compilate in ogni sua parte a cura del richiedente, di pagamento del canone di locazione, con la data di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore;
3. pagamento imposta di bollo per intero anno 2018;

Le ricevute dell'affitto dovranno obbligatoriamente contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, dicitura pagato e devono inoltre essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra;
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2018, se dovuta, o apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'opzione della cedolare secca;
- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si può richiedere la rimessa diretta in Tesoreria purché si rispetti la Legge n. 208 del 28/12/2015 che vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00;

- nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto;
- nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, tali modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati il Comune darà corso alla revoca del beneficio concesso, che costituirà economia da utilizzare nell'anno successivo.

Il Comune non è tenuto a dare comunicazione di tale adempimento con successiva comunicazione. Eventuali economie maturate sui fondi assegnati saranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

#### Art. 7 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il comune di Atzara, in considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno prevede per ragioni di equità e parità di trattamento, sulla base dell'indirizzo generale di operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 6, di formare una graduatoria di assegnazione sulla base dei seguenti punteggi:

##### - CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1.

Reddito familiare come risulta dall'attestazione ISEE:	da € 0,00 fino a € 6.596,33	Punti 6
	da € 6.596,34 a € 13.192,66	punti 5
	da € 13.192,67 a € 16.490,83	punti 4
	da € 16.490,84 a € 19.788,99	punti 3
	da € 19.789,00 a € 23.087,16	punti 2
	da € 23.087,17 a € 26.385,33	punti 1

2.

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sul reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare:	dal 14% al 24%	Punti 1
	dal 25% al 50%	Punti 2
	dal 51% al 55%	Punti 3
	dal 56% al 60%	Punti 4
	dal 61% al 65%	Punti 5
	dal 66% al 70%	Punti 6
	dal 71% al 75%	Punti 7
	dal 76% al 80%	Punti 8
	dal 81% al 90%	Punti 9
	dal 91% al 95%	Punti 10
	oltre il 95%	Punti 11
(le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)		

3.

Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3	Punti 2
---	---------

(punteggio non cumulabile con punto 4)	
--	--

4.

Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap:	in misura compresa tra il 67 ed il 74%;	punti 1
	in misura pari o superiore al 75%;	punti 2
	portatori di handicap certificato ai sensi della L. 104/92	punti 2
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e tale punteggio può essere applicato esclusivamente ad un unico componente del nucleo familiare nella misura relativa all'handicap posseduto.		

5.

Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o massimo due persone, alla data di pubblicazione del bando	punti 2
--	---------

6.

Composizione nucleo familiare: per ciascun componente	punti 0,20
---	------------

- CONDIZIONI OGGETTIVE:

7.

Richiedente che abita in alloggio che deve essere rilasciato a seguito: - provvedimento esecutivo di sfratto; - verbale di conciliazione giudiziaria; - ordinanza di sgombero.	Punti 3
---	---------

8.

Situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altri nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	Punti 2
---	---------

9.

Abitazione in alloggio non igienico, certificato dall'ASL	Punti 2
---	---------

#### ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Responsabile dei Servizi Sociali entro 15 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande procederà alla formulazione della graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Atzara NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, alla suddetta graduatoria provvisoria entro il termine di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune, formulata in forma



precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per facilitare l'accertamento di quanto segnalato.

Il Responsabile del Servizio deciderà sui ricorsi pervenuti entro i successivi 7 giorni.

#### ART. 9 – CONTROLLI.

Il Responsabile del Servizio Sociale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della Dichiarazione Sostitutiva, il dichiarante, oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge decade dal beneficio eventualmente acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

Concluso l'esame dei ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

#### ART. 10 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003).

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Atzara, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica. Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Atzara.

#### ART. 11 CASI PARTICOLARI

- Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.
- Nel caso di coabitazioni dove il contratto risulta cointestato ad un nucleo familiare non più anagraficamente residente nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, prima della presentazione della domanda dovrà essere effettuata, pena esclusione dal presente bando, la variazione dell'intestazione del contratto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica, da parte del Comune, circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

- L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

ART. 12 - NORMA FINALE.

Per quanto previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, al D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 ed alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna.

  
AL SINDACO  
Dr. Alessandro Corona